



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 162 DEL 31/01/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), CERNITA (R12) E RECUPERO (R5), DI RIFIUTI SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI.

DITTA: DAL MAISTRO ALBERTO (P.IVA 00013600242)

SEDE LEGALE: VIA MAISTRI, N. 2 – COMUNE DI MONTE DI MALO

STABILIMENTO: VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI - COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la ditta Dal Maistro Alberto - con sede legale nel comune di Monte di Malo in via Maistri, n. 2 ed operativa in via delle Arti e dei Mestieri nel comune di San Vito di Leguzzano – in data 30/10/2018, prot. n. 71552, ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto approvato con provvedimento n. 351 del 02/05/2017, integrato con provvedimento n. 975 del 04/09/2018 a seguito di modifica sostanziale;
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A, a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 53197 del 04/08/2016, che si è conclusa con parere 18/2016 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione n. 869 del 12/12/2016.

Considerato che

- la ditta con nota prot. 6360 del 30/01/2018 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile;
- le garanzie finanziarie sono state presentate dalla ditta in data 26/07/2017, prot. n. 53563;
- la ditta in fase di esercizio provvisorio ha chiesto l'integrazione del progetto con l'introduzione di un sistema di aspirazione con ciclone della frazione leggera approvato con determinazione n. 975 del 04/09/2018 per il quale è stata comunicata con nota del 06/11/2018, prot. n. 72807 la fine dei lavori di allestimento dell'impianto e con nota del 07/11/2018, prot. n. 72835, la messa in esercizio a partire dal 26/11/2018;
- la ditta ha comunicato la chiusura dell'esercizio provvisorio con nota prot. 71552 del 30/10/2018 con contestuale richiesta di rilascio autorizzazione all'esercizio;
- con la medesima nota di cui al punto precedente è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, firmato in data 30/10/2018 cura dell'Ing Massimiliano Soprana;

- in data 18/01/2019, prot. n. 3570 è stato presentato il collaudo funzionale dell'impianto di aspirazione approvato con determinazione n. 975 del 04/09/2018 e la procedura per il mantenimento di un'adeguata impermeabilizzazione delle aree soggette a dilavamento.

Tenuto conto che

- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 18/2016;
- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 76715 del 22/11/2018 con richiesta integrazioni.

Considerato che

- A.V.S. S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (ora Viacqua S.p.A.) con nota agli atti con prot. n. 19623 del 16/03/2017, ha comunicato l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in pubblica fognatura con prescrizioni;
- Per tale scarico non è ancora pervenuto il contratto stipulato con Vi.Acqua S.p.A. quale Gestore del servizio idrico integrato.
- Il presente provvedimento, essendo autorizzazione a titolo unico, secondo quanto disposto dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/06, costituisce anche autorizzazione allo scarico, in base alle prescrizioni e indicazioni fornite dal Gestore e pertanto, con conseguente necessità di presentazione di tale contratto.
- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Dato atto che dalla documentazione di collaudo emergono alcune modifiche di seguito dettagliate che si ritengono non sostanziali in quanto non comportano variazioni all'assetto impiantistico nel suo complesso, alla potenzialità di trattamento e/o alle operazioni di recupero.

1. la vasca è stata leggermente spostata verso sud più limitrofa all'impianto di trattamento ed è stata costruita con la parete inclinata (invece che verticale). Le dimensioni in pianta sono quindi 12 x 18,5 (invece che 19 x 12) alla base e 14 x 20,5 nella parte superiore per una superficie superiore di 276 mq.
2. È stata realizzata una platea per lo stoccaggio dell'asfalto con regime idraulico collegata alla vasca di arrivo rifiuti.
3. Non è stato realizzato il capannone previsto in progetto.
4. Gli spruzzini della linea di bagnatura non sono posizionati in punti fissi ma vengono spostati in funzione della specifica esigenza e della posizione dei cumuli presenti e/o oggetto di intervento. Nei punti fissi sono posizionati le prese dell'acqua per l'alimentazione degli spruzzini.
5. Sono state individuate aree per il deposito del materiale trattato identificabili in "materiale in attesa di analisi" o "MPS" in funzione dello stato di qualifica (prima e dopo analisi) senza spostamento dei cumuli ottenuti.
6. Lo stoccaggio del ferro ottenuto dal trattamento di triturazione viene posizionato in due posizioni (cassoni lettera D).
7. A seguito edificazione a confine di uno stabile, è stata modificata la barriera fono isolante posta ad est le cui funzioni sono state assunte dal capannone edificato a confine.
8. La cassa del rifiuto cartongesso 170802 è stata sostituita con un cassone e la quantità viene proposta da 3 a 20 ton mantenendo lo stoccaggio massimo di rifiuti in ingresso di 1500 ton.
9. L'impianto di aspirazione è stato spostato e posizionato a fianco alla vasca di arrivo dei rifiuti da trattare lasciando lo spazio per il cassone D della raccolta del ferro CER 191202.

Considerato che dalla documentazione di collaudo emerge altresì che l'attività produttiva dell'azienda si sostanzia nella messa in riserva dei rifiuti e nella lavorazione finalizzata al recupero mediante operazioni di selezione, cernita, frantumazione e vagliatura, senza soluzioni di continuità (R5), eccezion fatta per il CER 17 08 02 "Materiali da costruzione e demolizione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01" per i quali la ditta effettua la sola messa in riserva (R13).

Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 29/11/2018 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di collaudo presentata e richiesta una modifica di lay out relativo alle aree di deposito del conglomerato bituminoso.

Tenuto conto dell'aggiornamento del collaudo funzionale pervenuto in data 18/01/2019, prot. n. 3570 sulla base di quanto richiesto in sede di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e in sede di sopralluogo con allegato il nuovo lay out dell'impianto.

Dato atto che per il recupero rifiuti con produzione di EoW per il rifiuto con codice CER 17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01", la ditta con nota del 20/12/2018, prot. n. 83976 ha presentato la procedura richiesta dalla Provincia con nota del 20/04/2018, prot. n. 76173.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

DETERMINA

1. Che la ditta Dal Maistro Alberto è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13), cernita (R12) e recupero (R5), di rifiuti speciali inerti non pericolosi sito in via delle Arti e dei Mestieri, in comune di San Vito di Leguzzano.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, allo scarico di acque reflue e alle emissioni in atmosfera con **validità fino al 31/01/2029**.

FA OBBLIGO

Alla ditta Dal Maistro Alberto di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella

relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegati al collaudo funzionale e alle integrazioni del 18/01/2019.

2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 3570 del 18/01/2019.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovravvallo dei materiali in cumuli.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda..

Gestione dei rifiuti

11. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 70.000 tonnellate.
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1.500 tonnellate
 - c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): 25 tonnellate
 - d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 550 tonnellate
 - e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 70.000 tonnellate
13. In ottemperanza alle condizioni di esercizio nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di (M.P.S./EoW);
 - b) attività di recupero (operazioni R5) di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
14. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque,

non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.

15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
16. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.

Gestione degli scarichi idrici

17. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura nell'apposito contratto, che dovrà essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento della presente. In caso di inottemperanza, l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in fognatura sarà oggetto di revoca.

Gestione delle emissioni in atmosfera

18. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	10	4.000	Polveri	15

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

19. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
20. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
21. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
22. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore

dall'accertamento.

23. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
24. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
25. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
26. **Prescrizione** sulla gestione delle polveri diffuse nel caso di trattamento meccanico dei rifiuti inerti:
 - a) la ditta deve dotarsi di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
 - b) In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive
27. Il presente provvedimento annulla e sostituisce l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera n. Registro 14/Aria del 16/02/2011, prot. n. 11222/Amb.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-*bis*, 188-*ter*, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempimento a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in fognatura ed alle emissioni in atmosfera.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di San Vito di Leguzzano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla società Viacqua S.p.A., all'Ulss n. 7 Pedemontana.

Vicenza, 31/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI